

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**DIREZIONE CENTRALE RISCHI**

Trasmissione via e.mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi e operativi

Tipologia: Note

Fascicolo: Anno 2009

Sottofascicolo:

Chiavi di ricerca: autotrasporto

Pubblicazione minisito: Sì

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

OGGETTO: Autoliquidazione 2008-2009. Riduzione dei tassi di premio per le imprese di autotrasporto in conto terzi.

Si informa che in data 11 febbraio 2009 il Senato ha approvato il ddl di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", contenente, tra le altre, disposizioni che riguardano i premi assicurativi per le imprese di autotrasporto in conto terzi.

La norma in questione, nella versione licenziata dal Senato, prevede, infatti, che in funzione dell'andamento infortunistico del relativo settore, con decreto da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38¹, sono ridotti - per le sole imprese che esercitano le attività di trasporto in conto terzi - i tassi di premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La norma approvata dal Senato prevede inoltre, per il solo anno 2009, un'ulteriore riduzione dei premi per le predette imprese e il **differimento, non oltre il 16 aprile**, del termine del 16 febbraio per il **versamento dei premi assicurativi** dovuti per l'autoliquidazione 2008/2009.

Stante il tenore letterale della norma ed il rinvio in essa contenuto solo al comma 1 dell'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 38, la riduzione dei tassi medi di premio riguarda esclusivamente le imprese che esercitano attività classificata alle voci 9121 e 9123 delle Tariffe dei premi approvate con il decreto ministeriale del 12 dicembre 2000.

La riduzione non si applica, pertanto, ai "premi speciali unitari" dovuti dagli artigiani.

La norma in questione è ora passata all'esame della Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva.

¹ Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", articolo 3 "Tariffe dei premi", comma 1: "Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio".

INAIL.00010.12/02/2009.0008198

Nel far riserva di successive informazioni e istruzioni - all'esito del completamento dell'iter parlamentare della norma in argomento - in merito a tutti gli adempimenti che le innovazioni normative descritte comporteranno, si ribadisce che il differimento dei termini di scadenza - ove confermato in sede di approvazione definitiva della predetta norma - riguarda esclusivamente il pagamento di quanto dovuto per l'Autoliquidazione 2008-2009, mentre il termine ultimo per la **presentazione della dichiarazione delle retribuzioni** resta confermato al **16 febbraio** e, per le imprese che si avvalgono delle **modalità telematiche**, al **16 marzo**.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Fernando Giannoni

